



## STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### Comunicato Ufficiale N.16/TFT del 12/02/2026

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale  
nella riunione tenutasi in Napoli il 9/02/2026  
ha adottato le seguenti:

#### DELIBERE

##### **Fasc.107**

**Componenti:** Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.

##### prot. 13145/67 pfi 25-26/PM/fi del 17/11/2025

##### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Luigi Di Stefano**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Etoile Montoro: • violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Etoile Montoro, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Mauro Penna nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle file della squadra schierata dalla società A.S.D. Etoile Montoro alla gara A.S.D. Virtus Montemiletto – A.S.D. Etoile Montoro del 30.3.2025, valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva in assenza della certificazione attestante l'idoneità alla stessa; • violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto, in qualità di dirigente accompagnatore, la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Etoile Montoro in occasione della gara A.S.D. Virtus Montemiletto – A.S.D. Etoile Montoro del 30.3.2025, valevole per il girone B del campionato Under 14 Regionali, nella quale è indicato il nominativo del sig. Mauro Penna attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso;

2. il sig. **Mauro Penna**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Etoile Montoro: • violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Etoile Montoro, alla gara A.S.D. Virtus Montemiletto – A.S.D. Etoile Montoro del 30.3.2025 valevole per il girone E del campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

3. la società **A.S.D. Etoile Montoro** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Luigi Di Stefano e Mauro Penna così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per:

il sig. Luigi Di Stefano, all'epoca dei fatti Presidente/ dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Mauro Penna, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica;

per la società A.S.D. Etoile Montoro la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 nel campionato di competenza ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste formulate dalla Procura Federale in quanto dimostrate dagli atti per tabulas. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

### Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

#### DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente asciritte e di applicare: il sig. Luigi Di Stefano, all'epoca dei fatti Presidente/ dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; il sig. Mauro Penna, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società A.S.D. Etoile Montoro la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 nel campionato di competenza ed € 300,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 9.02.2026

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

IL PRESIDENTE T.F.T.

Avv. E. Russo

#### Fasc.109

Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.

#### prot. 13154/71 pfi 25-26/PM/fi del 17/11/2025

#### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

1. il sig. **Giuseppe Gherardi**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 39 delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra, consentito e comunque non impedito che il calciatore sig. Michele Pio Venturato prendesse parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra, alla gara A.S.D. Ares Casoria 2009 – A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra del 20.10.2024 valevole per il girone C del campionato regionale Under 18 Maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. S.C. Leoni;

2. il sig. **Roberto Guadagnuolo**, all'epoca dei fatti tecnico tesserato per la società A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Ares Casoria 2009 – A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra del 20.10.2024 valevole per il girone C del campionato regionale Under 18 Maschile, sottoscritto in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Michele Pio Venturato, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso per tale società;

3. il sig. **Michele Pio Venturato**, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. S.C. Leoni: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra, alla gara A.S.D. Ares Casoria 2009 – A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra del 20.10.2024 valevole per il girone C del campionato regionale Under 18 Maschile, senza averne titolo perché tesserato all'epoca dei fatti per la società A.S.D. S.C. Leoni;

4. la società **A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra**, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Giuseppe Gherardi e Roberto Guadagnuolo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La Procura Federale ha ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna.

Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il sig. Giuseppe Gherardi, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Roberto Guadagnuolo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Michele Pio Venturato, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 Campionato u.18 ed € 300,00 di ammenda.

Ritiene il Collegio di dover confermare le richieste della Procura Federale, dimostrate per tabulas.

Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti. **P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

**di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il sig. Giuseppe Gherardi, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Roberto Guadagnuolo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; il sig. Michele Pio Venturato, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate tre (3) di squalifica; per la società A.S.D. Leoni Futsal Club Acerra la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 Campionato u.18 ed € 300,00 di ammenda.**

**Così deciso in Napoli, in data 9.02.2026**

**Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.**

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

**Avv. E. Russo**

**Fasc.109**

**Componenti: Avv. E. Russo (Presidente); Dott. C. Marano; Dott. D. Posillipo; Avv. V. Pecorella; Avv. M. Lojacono; Avv. I. Simeone; Avv. E. Ferraro; Avv. F. Gargiulo; Avv. G. Ciappa.**

**prot. 13154/71 pfi 25-26/PM/fi del 17/11/2025**

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:**

1. il sig. **Antonio Ernesto Detta**, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Sporting Sala Consilina: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli art. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Sala Consilina, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Giovanni Pandolfi nonché per avere consentito, e comunque non impedito, che lo stesso calciatore prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Sporting Sala Consilina alla gara A.S.D. Amalfi C5 - A.S.D. Sporting Sala Consilina del 25.1.2025, valevole per il campionato Under 15 Provinciali di Calcio a 5; nonché ancora per avere consentito e comunque non impedito al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;

2. il sig. **Angelo Marmo**, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Sporting Sala Consilina: della violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara A.S.D. Amalfi C5 - A.S.D. Sporting Sala Consilina del 25.1.2025 valevole per il campionato Under 15 Provinciali di Calcio 5 Maschile, sottoscritto la distinta di gara consegnata all'arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Sala Consilina nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Giovanni Pandolfi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tessera-mento dello stesso;

3. il sig. **Giovanni Pandolfo**, all'epoca dei fatti calciatore non tesserato che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Sporting Sala Consilina: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Sporting Sala Consilina, alla gara A.S.D. Amalfi C5 - A.S.D. Sporting Sala Consilina del 25.1.2025 valevole per il campionato Under 15 Provinciali di Calcio a 5, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

4.- la società **A.S.D. Sporting Sala Consilina** a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonio Ernesto Detta, Angelo Marmo e Giovanni Pandolfo così come descritti nei precedenti capi di incipazione. All'udienza del 9/02/2026 il rappresentante dei deferiti, munito di procure speciali dei soggetti deferiti e chiedendo l'applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 127 CGS e segnatamente per: il sig. Antonio Ernesto Detta, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Angelo Marmo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Giovanni Pandolfo, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; per la società A.S.D. Sporting Sala Consilina la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 del campionato under 15/C5 ed € 200,00 di ammenda

La Procura Federale, prestava il necessario consenso. Il Tribunale valuta le sanzioni sopra riportate congrue.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,**

**DELIBERA**

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare a seguito di patteggiamento: il sig. Antonio Ernesto Detta, all'epoca dei fatti Presidente della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Angelo Marmo, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; il sig. Giovanni Pandolfo, all'epoca dei fatti calciatore, la sanzione di giornate due (2) di squalifica; per la società A.S.D. Sporting Sala Consilina la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 25/26 del campionato under 15/C5 ed € 200,00 di ammenda ( a correggere l'ammenda riportata sul CU 15/tft del 9/2/26).

Così deciso in Napoli, in data 9.02.2026

Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.

**IL PRESIDENTE T.F.T.**

Avv. E. Russo

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire al Comitato Regionale Campania entro e non oltre 30 giorni.**

- tramite Addebito su Conto della Società;
- tramite Assegno Circolare Non Trasferibile intestato al Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C.;
- tramite Bonifico Bancario IBAN **IT67X0898740020000000001115** (con specifica causale); Inoltrato a: C.R. Campania – F.I.G.C. – L.N.D. – Ufficio Amministrazione; email amministrazione.campania@Ind.it

**Pubblicato in Napoli, lì 12 febbraio 2026**

**Il Segretario**  
Giuseppe Aversano

**Il Presidente**  
Carmine Zigarelli